

**Care lettrici, cari lettori,**

Sono lieto di trasmettervi il nostro ultimo Infoticker SISA **declare|it**. Concedetevi 10 minuti per aggiornare le vostre conoscenze doganali.

Dal 1. gennaio 2011 gli annunci preliminari per gli invii nei paesi terzi, sono obbligatori, e devono essere immessi da tutti gli esportatori e gli spedizionieri per le procedure d'esportazione e di transito.

Con questo Infoticker desidero inviarvi delle informazioni utili che riguardano le applicazioni **declare|it**. In tutti i casi, non esitate, potete sempre contattarci, il team SISA **declare|it** risponderà volentieri a tutte le vostre domande.



Jürg Zellmeyer
Product Manager **declare|it**

Security Amendment

Dal 1. Gennaio scorso, nelle applicazioni **declare|it** Export e **declare|it** NCTS, bisogna menzionare delle informazioni supplementari per ogni invio verso paesi terzi.

Fondamentalmente questo cambiamento non ha generato grossi problemi. Il punto debole messo in evidenza dall'invio dei Security Amendment è stata ancora una volta l'interfaccia tra e-dec Export ed NCTS da parte della DGD.

Dichiarazioni d'esportazione tecnicamente corrette, ma sbagliate nella prassi, hanno generato degli errori di selezione presso lo spedizioniere.

Se nella dichiarazione d'esportazione il modo di trasporto alla frontiera, o un indicatore per circostanze particolari non è inserito correttamente, al momento dell'apertura del transito l'errore risulta insormontabile. Lo spedizioniere deve quindi domandare una correzione

all'esportatore, o dichiarare nuovamente l'invio in NCTS, e lasciar scadere la dichiarazione iniziale.

A questo problema, la Dogana ha reagito inviando una lettera all'inizio di gennaio, provvedendo ad informare gli esportatori sull'immissione corretta dell'indicatore di circostanze particolari. Inoltre l'interfaccia verso NCTS, è stata configurata in modo più tollerante, affinché una dichiarazione proceduralmente errata non porti forzatamente ad un rifiuto del transito.

Regola E165: Zona di sicurezza

Nel corso delle scorse settimane, la regola E165 è stata modificata dalla dogana a più riprese, è quindi ora possibile che la plausibilità locale differisca da quella ufficiale della dogana. Per questo motivo la dogana ha consigliato, tramite una nota informativa, di sconnettere la plausibilità locale. Con l'attuale versione di **declare|it** questo non è più necessario.

Inizialmente, per il controllo della plausibilità, sono stati inseriti un gruppo di paesi comprendente tutti gli stati UE. In seguito, come nazioni supplementari, sono state aggiunte NO (=Norvegia) e CH (=Svizzera). Dall'inizio dell'anno, esiste un nuovo gruppo di paesi (300001) che include tutti i paesi della zona di sicurezza.

La regola di plausibilità E165 controlla in **declare|it** il gruppo di paesi definita nel parametro XEDC.PAR000230 (Country Group Number for European Union). Inoltre NO e CH sono pure stati ammessi.

Affinché la regola E165 funzioni correttamente, deve essere controllato unicamente il parametro XEDC.PAR000230.

Parametro	Descrizione	Valore
PAR000230	Zona di sicurezza UE	300001

All'inizio del mese di febbraio il centro di calcolo SISA è stato debitamente configurato.

I seguenti paesi appartengono alla zona di sicurezza UE.

Codice	Descrizione del paese
AD	Andorra
AT	Austria (senza le enclavi di Jungholz e Mittelberg)
BE	Belgio
BG	Bulgaria
CH	Svizzera (compresi il Liechtenstein, Büsingen e Campione d'Italia)
CY	Cipro
CZ	Repubblica Ceca
DE	Germania (comprese le enclavi di Jungholz e Mittelberg ; senza Büsingen)
DK	Danimarca (senza le isole Féroé e la Groenlandia)
EE	Estonia
ES	Spagna (senza isole Canarie, Ceuta e Melilla)
FI	Finlandia (comprese le isole d'Åland)
FR	Francia (con Monaco)
GB	Regno Unito (comprese la Gran Bretagna, l'Irlanda del Nord, le isole Orcadi, Shetland, le isole del Canale e l'Isola di Man)
GF	Guyana francese
GP	Guadalupa (comprese Grande-Terre, Basse-Terre, Marie-Galante, Les Saintes, Petite-Terre, La Désirade, Saint-Barthélemy e la parte nord di Saint-Martin)
GR	Grecia (comprese le isole del mare Egeo, le isole Ioniche, il Dodecaneso, Creta e la zona indipendente del Monte Athos)
HU	Ungheria
IE	Irlanda
IT	Italia (con Livigno; senza San Marino, Santa Sede e Campione d'Italia)
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
LV	Lettonia
MQ	Martinica
MT	Malta (compreso Gozo e Comino)
NL	Paesi Bassi
NO	Norvegia (senza le isole Bouvet, Svalbard e Jan Mayen)
PL	Polonia
PT	Portogallo (comprese le Azzorre e Madera)
RE	Riunione (comprese le isole Europa, Bassas da India, Juan de Nova, Gloriose e Tromelin)
RO	Romania
SE	Svezia
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
SM	San Marino
VA	Santa Sede (detta anche Città del Vaticano)
XA	Isole Canarie

Tasso di cambio

Dal mese di dicembre 2010, oltre al tasso divise del giorno, la DGD autorizza anche ufficialmente dei tassi medi mensili, e dei tassi di gruppo. I tassi medi mensili sono pubblicati dalla DGD e possono essere utilizzati per le dichiarazioni d'esportazione senza riserve. I tassi di cambio di gruppo devono essere richiesti e registrati dalla AFD. Nel **declare|it** il tasso delle divise viene scaricato automaticamente e può essere richiamato al momento desiderato. I corsi medi mensili sono pubblicati dalla DGD

tramite un documento .pdf e devono quindi essere immessi manualmente secondo le necessità.

Per il momento in **declare|it** i cambi sono gestiti per numero spedizioniere. Questo provoca dei conflitti per le aziende che lavorano con i tassi di cambio diversi secondo il tipo di traffico (Import = corso del giorno ed Export = tasso di cambio mensile medio).

In **declare|it** V3.0 adatteremo la parametrizzazione, affinché sia possibile per ogni organizzazione e tipo di traffico, lavorare con dei cambi diversi.

Informazioni supplementari:

[Corso del cambio per il valore statistico all'esportazione \(Circolare 920.3-1/10.001\) Corso medio del mese](#)

AEO Stato attuale in Svizzera

Sulla base delle esperienze effettuate a livello produttivo delle aziende AEO, l'UE ha deciso di completare il proprio questionario. Di conseguenza la DGD riadatterà il questionario CH testato durante la fase pilota per la certificazione. Quindi la certificazione produttiva AEO verrà nuovamente ritardata.

Informazioni supplementari:

[AEO: Bollettino informativo n° 5](#)

Adattamenti doganali 1.1.2012

Nello scorso mese di gennaio la dogana ha inviato una nota informativa inerente gli adattamenti obbligatori riguardanti i messaggi di trasmissione per il 1.1.2012. E' probabile che gli annunci d'importazione e d'esportazione e-dec, così come le dichiarazioni d'esportazione NCTS, vengano toccati da questo provvedimento. Non appena SISA riceverà informazioni dettagliate da parte della DGD, queste modifiche saranno integrate nella pianificazione del release **declare|it** V3.0 previsto nel 3. trimestre 2011.

SISA garantirà per tempo ai nostri clienti, la messa a disposizione dei necessari adattamenti relativi alle applicazioni **declare|it**.

Informazioni supplementari:

[Informazione e-dec / NCTS – Preavviso Modifica dell'interfaccia in data 1° gennaio 2012](#)

IDI

In **declare|it** (Import, Export o NCTS) è già possibile utilizzare il numero IDI al posto del numero IVA. Nei dati basi della dogana può essere però inserito unicamente il vecchio no. IVA numerico. Con il release intermedio di **declare|it** V2.6.2, che sarà messo a disposizione durante il mese di maggio, il numero IDI potrà pure essere memorizzato nell'indirizzo doganale. Vi consigliamo di registrare sin da ora il numero IDI nei dati base SISA, come nuovo numero IVA nelle informazioni contabili, se lo stesso vi è già stato fornito dai vostri clienti. L'IDI può essere registrato con i delimitatori consigliati dall'amministrazione fiscale.

SD4008	DATI IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	12.05.2011 11:13:17
Stammdaten 4.04	SISA Test V4.04 Firma-2	>>> Modifica <<<
No. indirizzo:	105076 SISA	
Nazione IVA	CH SCHWEIZ	
Partita IVA	123 456	
Codice IVA se non soggetto a imposta		

Inoltre SISA svilupperà dei programmi che permetteranno, in un secondo tempo, di copiare il numero IDI nell'indirizzo doganale. La dogana prevede poi di sostituire l'attuale numero di spedizioniere con il numero IDI.

SISA **declare|it** sarebbe già da ora in grado di sostituire il numero di spedizioniere con il numero IDI. Con l'integrazione delle funzioni di transito (NCTS) nella nuova V3.0, **declare|it**, rispettivamente i nostri clienti, sono completamente indipendenti dal numero di spedizioniere. La struttura della ditta viene quindi definita unicamente dall'unità organizzativa. Le stesse possono essere create liberamente in funzione della struttura organizzativa (luoghi, uffici, unità organizzative).

La DGD non ha pertanto ancora reso noto la messa in opera precisa della sostituzione del numero di spedizioniere. A questo soggetto la dogana ha discusso anche con diverse associazioni, tra le quali SpedlogSwiss. Quest'ultima ha coinvolto i suoi membri q proposito di questo tema.

Inoltre, su iniziativa di SpedlogSwiss è stato fondato l'IG „Software-dogana“, nel

quale SISA è pure rappresentata. Questo ci aiuterà sicuramente a rappresentare meglio i vostri ed i nostri interessi dal punto di vista informatico nei confronti della dogana.

Successo di **declare|it** Safe

Dall'inizio dell'anno diversi esportatori e spedizionieri utilizzano la possibilità d'archiviazione della Dle sul centro di calcolo SISA. Con **declare|it** Safe i documenti elettronici Dle possono essere archiviati secondo la legge. Diverse possibilità di ricerca permettono inoltre di cercare in modo mirato ed efficace documenti, ed avere così un controllo degli stessi. Gli utenti hanno ben accolto questo servizio, e le richieste d'installazioni supplementari di **declare|it** Safe sono soddisfacenti.

Agenda ed attività

- **Fine maggio 2011**
Invio di **declare|it** V2.6.2
- **Fine maggio 2011**
Installazione di **declare|it** V2.6.2 sul centro di calcolo SISA
- **Settembre 2011**
declare|it Solution Day

Helpdesk SISA

Dal lunedì al venerdì dalle ore
07:00 alle 19:00

Telefono: 061/716 94 49
E-mail: support.reinach@sisa.ch

© SISA maggio 2011